

CONSEGNA IL 12.11.2015

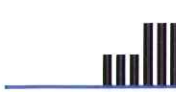
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

IN VARIANTE AL P.O.C. APPROV. C.C N.77 DEL 23-12-2013
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE CON PRIVATI
AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 24 MARZO 2000, N.20
AMBITO ANS-C 9 SAN PIETRO IN CASALE
(BO) VIA STANGOLINI

Committenti:  SAPtecnica srl. Via Nazzario Sauro, 29 40121 Bologna C.F. 01228210371	Sim italia s.r.l. Via Nazzario Sauro, 29 40121 Bologna Forza dell'art. 18 L.R. 24 Marzo 2000, n. 20 sottoscritto in data 22/05/2014 Repertorio n. 11.
Lavoro: 0392 Z:\Studio\SAPtecnica\0392\0392_2015- 10_PUA AREALE 9 - nuovo\0392_2015- 10_PUA RELAZIONI - ottobre- novembre\0392-RE08 Schema Art18_11_15.docx	Progettisti:  Ing. Davide Dall'Aglio-Arch. Gianni Mazzoni C.F. DLLDVD66P15A944G - MZZGNN70M05A944F e mail: dallaglio@studiosap.it - studiogamberinimazzoni@gmail.com mazzoni@archiworldnec.it - gianni.mazzoni@archiworldnec.it  ARCHITETTO

Aggiornamenti	4				
	3				
	2	Novembre 2015	Definitivo	Ing. Davide Dall'Aglio	Emissione
	1	Settembre 2015	Bozza	Ing. Davide Dall'Aglio	Emissione
	0	Luglio 2015	Preliminare	Ing. Davide Dall'Aglio	Emissione
	N	Data	Fase	Redatto	Descrizione

Elaborato: SCHEMA ART. 18	Comune di San Pietro in Casale P.G. n. 0017472 del 16/11/2015 A Cl. 6 3 0 Assegnato a: GTER 	Codice: RE	N. Elaborato: 08
---	--	--------------------------	--------------------------------

Redatto da: 	SAPtecnica srl. Società di Ingegneria Via Dante, 11 - 40016 - San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051893797 - fax. 0516631032 - e_mail info@studiosap.it
--	--

Accordo di pianificazione con privati
ai sensi dell'art. 18 L.R. 24 marzo 2000, n° 20
relativo agli "Ambiti per nuovi insediamenti su area libera (ANS-C)"
n. 9 e n. 20

Fra

Il **Comune di SAN PIETRO in CASALE**, C.F. 80062730371, pec comune.sanpietroincasale@cert.provincia.bo.it, con sede in via Matteotti n. 154, San Pietro in Casale (BO), in persona del Sindaco in carica, Geom. Claudio Pezzoli, a ciò autorizzato con deliberazioni di G.C. n° ___ del __/__/2015, d'ora innanzi denominato il "*Comune*",

e

la Società **SIM ITALIA s.r.l.**, P.IVA 01228210371, C.F. 01228210371, con sede in Bologna in via Nazario Sauro, civ. 29, in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Federico Righetti, nato a Roma il 10/08/1972, residente a San Pietro in Casale in via A. Stagni n. 60L, C.F. RGHFRC72M10H501B, ora innanzi denominata la "*Proponente*".

Premesso che:

in data 30.04.2013 il *Comune* ha sottoscritto un accordo di pianificazione con privati, ex art. 18 L.R.20/2000, avente ad oggetto, fra l'altro, la cessione al Comune di un'area edificabile non urbanizzata da parte dei Privati proprietari (d'ora in avanti denominati *Privati*), all'interno dell'Ambito ANS-C9, di superficie pari a mq 18.000 circa, meglio identificata nel Masterplan relativo all'Ambito ANS-C9 allegato al POC vigente, alla quale è stato attribuito un diritto edificatorio pubblico pari a mq 1.200 di Su residenziale e mq 4.000 di SU terziaria.

il suddetto accordo è stato recepito dal POC vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2013, con la previsione di un ambito denominato *Ambito 9 Capoluogo*.

i *Privati* proprietari dell'area di cui ai punti che precedono, in data 12.02.2015, hanno provveduto, a proprie spese, a frazionare l'area da cedere gratuitamente al Comune che risulta contraddistinta al Foglio 57 Mappali 1114 - 957 della superficie di mq 18.000,

il *Comune* con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27.08.2015: "*Acquisizione al Patrimonio Comunale di Area a Destinazione residenziale/terziaria a seguito di accordo di Pianificazione approvato da Poc*" ha deliberato di dare esecuzione al POC acquisendo al patrimonio comunale l'area contraddistinta al Foglio 57 Mappali 1114 - 957 della superfici di mq 18.000, previa cessione gratuita, come previsto dall'accordo con i *Privati* sottoscritto in data 30.04.2013 di cui ai punti che precedono;

per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, alla data odierna, non è ancora avvenuta la cessione dell'area, di cui al punto che precede, da parte dei *Privati* proprietari dell'area.

in data 22.05.2014 il *Comune* ha sottoscritto con la *Proponente* un accordo con privati, ex art. 18 L.R. 20/2000, avente ad oggetto, un'area edificabile, ubicata nel Comune di San Pietro in Casale in via Stangolini, identificata, alla data di sottoscrizione dell'accordo, all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 57 mapp. 957 e mapp. 1035 parte, della superficie di mq 8.000,00 circa e inserita nel POC vigente come *Ambito 9 – Capoluogo*, nonché una capacità edificatoria massima di 3.000,00 mq di Su, attuabile attraverso PUA, da destinare alla costruzione di un fabbricato ad uso prevalentemente terziario avanzato e in parte ad uso commerciale.

L'accordo sottoscritto fra il *Comune* e la *Proponente* di cui al punto che precede prevede in particolare quanto segue:

il *Comune*, **previa cessione da parte dei Privati, come previsto dall'accordo sottoscritto in data 30.04.2013 e relativo all'Ambito ANS-C 9**, si impegna a cedere alla *Proponente* un'area edificabile della superficie di mq 8.000,00 circa e inserita nel POC vigente come *Ambito 9 - Capoluogo*, nonché una capacità edificatoria massima di 3.000,00 mq di Su, attuabile attraverso PUA, da destinare alla costruzione di un fabbricato ad uso prevalentemente terziario avanzato e in parte ad uso commerciale;

Il *Comune* si impegna altresì ad identificare sia catastalmente che materialmente in sito, i capisaldi che determinano le linee di confine dell'area oggetto di trasferimento;

la *Proponente* trasferisce al *Comune* l'area non urbanizzata posta in frazione San Benedetto, meglio identificata all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 63 Mapp. 213 della superficie di mq 9.660,00 circa (v. Allegato 1) e dotata di una capacità insediativa residenziale massima di 1.050,00 mq. di SU, attuabile attraverso il POC;

la *Proponente* deve realizzare, a propria cura e spese, i progetti e le conseguenti opere di interesse pubblico di seguito elencate:

- tratto di pista ciclabile della lunghezza di ml. 141,00 circa in fregio alla Via Govoni in frazione Poggetto, previo tombamento del fosso stradale, il tutto come meglio descritto dall'allegato Progetto preliminare;
- completamento della pubblica illuminazione all'interno del parco De Simone nel Capoluogo, il tutto come meglio descritto dall'allegato Progetto preliminare;
- sponsorizzare negli anni 2014, 2015, 2016 attività culturali indicate dal Comune per un importo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila) IVA inclusa.; in alternativa con successivo atto integrativo del presente accordo, il Comune potrà indicare altra opera di interesse pubblico di importo equivalente.

L'accordo sottoscritto fra il *Comune* e la *Proponente* in data 22.05.2014 non è stato recepito dagli strumenti urbanistici.

Dato atto che:

- la *Proponente* ha richiesto al *Comune* di apportare alcune modifiche all'accordo sottoscritto in data 22.05.2014 a seguito di mutate esigenze connesse con la

realizzazione di un fabbricato ad uso terziario che richiede una maggiore superficie di terreno rispetto a quella definita in precedenza e una diversa funzione produttiva;

- dopo alcuni incontri avvenuti tra il *Comune* e la *Proponente* si sono definiti i contenuti di un possibile accordo che annulla e sostituisce quello sottoscritto in data 22.05.2014, che prevede in sintesi quanto segue: .

- a) la cessione da parte del *Comune* alla *Proponente* di una superficie di terreno maggiore rispetto a quella definita dal precedente accordo e funzionale alla edificazione di un fabbricato a destinazione terziaria con funzione (UP9), più precisamente:

Superficie Fondiaria 8.150 mq;

Superficie per la vasca di Laminazione 605,00 mq. realizzata dalla *Proponente* su area pubblica per possibili future espansioni della vasca funzionali alle aree limitrofe di proprietà comunale e con manutenzione a carico della *Proponente*,

Superficie a Verde di Standard 1457,00 (V1) - Standard realizzato dalla *Proponente* su area pubblica e con manutenzione a carico della *Proponente*

Superficie per parcheggi pubblici P1 88 mq

Capacità edificatoria massima di 3.000,00 mq di Su, attuabile attraverso PUA

Destinazione Terziaria UP9

- b) la cessione da parte della *Proponente* al *Comune* dell'area non urbanizzata posta in frazione San Benedetto, meglio identificata all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 63 Mapp. 213 della superficie di mq 9.660,00 circa (v. Allegato 1) e dotata di una capacità insediativa residenziale massima di 1.050,00 mq. di SU, attuabile attraverso il POC.

- c) la realizzazione a cura e spese della *Proponente* dei progetti e delle conseguenti opere di interesse pubblico di seguito elencate:

- tratto di pista ciclabile della lunghezza di ml. 141,00 circa, completa di illuminazione pubblica, in fregio alla Via Govoni in frazione Poggetto, previo tombamento del fosso stradale;
- completamento della pubblica illuminazione all'interno del parco De Simone nel Capoluogo;
- la realizzazione di un sistema di video sorveglianza nella frazione di Poggetto dotato di un software collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale della Reno Galliera
- sponsorizzare negli anni 2015, 2016, 2017 attività culturali indicate dal Comune per un importo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila) IVA inclusa.;in alternativa con successivo atto integrativo del presente accordo, il Comune potrà indicare altra opera di interesse pubblico di importo equivalente.

Visto l'art. 18 – Accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000, n° 20, e successive modifiche, che così dispone:

- "1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.*
- 2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.*
- 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.*
- 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990."*

Valutata positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica degli interventi di cui al presente accordo.

Preso atto che il suddetto accordo è di rilevante interesse per la collettività comunale, attraverso l'attuazione degli interventi sopra menzionati, che verrebbero realizzati con capitali privati e offerti in tempi celeri nella disponibilità del *Comune*;

Riconosciuto come nessuna delle prestazioni previste dal presente accordo con i privati sia effettuata a scomputo di alcun contributo di costruzione;

Considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, il presente accordo presenta il requisito del *"rilevante interesse per la comunità locale"*, richiesto dall'art. 18 della L.R. 20/2000;

Considerato, altresì, che il presente accordo costituirà parte integrante della Prima Variante al POC cui accede;

Tutto ciò premesso

fra la *Proponente* e il *Comune*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.R. 20/2000, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Le sopraindicate premesse, gli atti e documenti citati, nonché gli allegati di cui al presente accordo amministrativo, fanno parte integrante dello stesso e costituiscono patto.

Art. 2 - Assunzione degli obblighi

1. La *Proponente* ed il *Comune* assumono gli obblighi di cui al presente accordo per sé, e per i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo, obbligandosi ciascuna parte a rispettare il presente accordo, e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali aventi causa;
2. Il Comune si obbliga a recepire il presente Accordo, dopo la sua sottoscrizione, con la delibera di adozione della Prima Variante al POC Vigente, nonché a confermarne le previsioni nel medesimo piano approvato; l'Accordo costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
3. Gli obblighi di cui ai successivi artt. 5 e 6 costituiscono obbligazioni assunte volontariamente dalle parti e costituiscono onere ulteriore rispetto alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 27 L.R. 31/2002.

Art. 3 – Oggetto del presente accordo

L'area oggetto del presente accordo è ubicata nel Comune di San Pietro in Casale in via Stangolini, meglio identificata all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 57 Mapp. 957 e Mapp. 1114 parte, con le seguenti caratteristiche

Superficie Fondiaria 8.150 mq;

Superficie per la vasca di Laminazione 605,00 mq (esterna alla superficie fondiaria);

Superficie a Verde di Standard 1457,00 (V1);

Superficie per parcheggi pubblici P1 88 mq

Capacità edificatoria massima di 3.000,00 mq di Su, attuabile attraverso PUA

Destinazione Terziaria UP9

Art. 4 – Oneri a carico del Comune

1. Il *Comune*, **previa cessione da parte delle attuali Proprietà come previsto dall'accordo di pianificazione con privati di cui in premessa, sottoscritto in data 30.04.2013 e relativo all'Ambito ANS-C 9**, si impegna a cedere, entro febbraio 2016, alla *Proponente*, che accetta, un'area edificabile, ubicata nel Comune di San Pietro in Casale in via Stangolini, meglio identificata all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 57 Mapp. 957 e Mapp. 1114 parte, della superficie di circa mq 8.150,00 (v. Allegato 2) e inserita nel POC vigente come *Ambito 9 – Capoluogo*, nonché una capacità edificatoria massima di 3.000,00 mq di Su. Il Comune si impegna altresì ad identificare sia catastalmente che materialmente in sito, i capisaldi che determinano le linee di confine dell'area oggetto di trasferimento, si impegna ad approvare tutti gli strumenti urbanistici connessi alla possibilità di edificazione dello stabilimento industriale del proponente come meglio identificato e regolato nelle tavole del PUA.
2. Resta inteso che, qualora per cause non imputabili al Comune (mancata cessione dei Privati al Comune dell'area, mancata approvazione del PUA), la cessione dell'area dal Comune alla Proponente non dovesse avvenire nel termine previsto di

febbraio 2016, le parti si impegnano fin da ora concordemente ad individuare un'altra data che risulti compatibile con i tempi necessari per ottenere la disponibilità dell' area medesima.

Art. 5 – Oneri a carico della Proponente - Realizzazione opere di pubblica utilità e cessioni di immobili

1. La *Proponente* si impegna a:

- a) presentare un PUA in variante al POC relativo all'Area oggetto del presente accordo, completo di tutti gli elaborati previsti dal RUE, Tomo I°, all'art. 15.
- b) a trasferire al *Comune* l'area non urbanizzata posta in frazione San Benedetto, meglio identificata all'Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna Comune di San Pietro in Casale, Catasto terreni, al Fg. 63 Mapp. 213 della superficie di mq 9.660,00 circa (v. Allegato 1) e dotata di una capacità insediativa residenziale massima di 1.050,00 mq. di SU, attuabile attraverso il POC
- c) realizzare, a propria cura e spese, le conseguenti opere di interesse pubblico di seguito elencate:
 - tratto di pista ciclabile della lunghezza di ml. 141,00 circa, completo di impianto di pubblica illuminazione, in fregio alla Via Govoni in frazione Poggetto, previo tombamento del fosso stradale, il tutto come meglio descritto dall'allegato Progetto preliminare (v. Allegato 3 e 4);
 - completamento della pubblica illuminazione all'interno del parco De Simone nel Capoluogo, il tutto come meglio descritto dall'allegato Progetto preliminare (v. Allegato 5 e 6);
 - realizzare un impianto di video sorveglianza collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale della Reno Galliera, come descritto nell'allegato progetto, formato da due telecamere per la frazione Poggetto (v. Allegato 3 e 4);
 - Il tutto per una spesa complessiva individuata **in € 145.205,81**
- d) sponsorizzare negli anni 2015, 2016, 2017 attività culturali indicate dal Comune per un importo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila) IVA inclusa.

2. La *Proponente* presenterà al *Comune*:

3. nelle more dell'adozione del PUA, il progetto esecutivo delle opere di cui al punto 1 del presente articolo avente le caratteristiche di cui al Titolo II Capo I Sezioni III e IV del D.P.R. n. 207/2010; il Comune dovrà verificare la rispondenza del progetto esecutivo al presente accordo e potrà richiedere eventuali modifiche, tecnologiche od edili, salvo che non ne alterino la sostanza economica. Qualora l'importo complessivo dei progetti esecutivi validati dall'Ufficio Tecnico dovesse risultare inferiore a euro 145.205,81, l'Amministrazione Comunale richiederà l'esecuzione di ulteriori lavori fino al raggiungimento dell'importo di euro 145.205,81. L'individuazione degli eventuali ulteriori lavori sarà condivisa fra le parti; in assenza di accordo, l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia Fideiussoria per l'importo pari alla differenza fra l'importo di euro 145.205,81 e l'importo dei progetti esecutivi validati dall'Ufficio tecnico. I lavori di cui al presente punto dovranno essere ultimati entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune;

4. la Proponente, assume l'obbligo di procedere all'individuazione dell'esecutore delle opere pubbliche di cui al punto 1 ai sensi dell'art 122, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. oltre agli adempimenti collaterali previsti dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che saranno meglio dettagliati nella convenzione urbanistica allegata al PUA.
5. Il Comune garantirà alla Proponente ed alla Ditta Appaltatrice dei lavori, l'accesso, la piena disponibilità delle aree oggetto dell'intervento, libere da ogni impedimento, ostacoli di qualsiasi genere, per poter dare inizio ai lavori.
6. Le parti danno atto che le nuove opere costituiscono "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" ai sensi dell'art. A-23 della l.r. 20/2000, e come tale iscritte al patrimonio indisponibile del Comune.
7. In caso di inadempimento o ritardo di ognuno degli obblighi risultanti dal presente articolo, il Comune potrà legittimamente escutere la garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 del presente accordo e/o annullare i titoli abilitativi eventualmente già rilasciati alla Proponente, ordinandone nel caso l'eventuale immediata sospensione dei lavori, o negare il rilascio dei titoli abilitativi richiesti o da richiedersi da parte della Proponente.

Art. 6 – Termini entro cui presentare il PUA e richiedere il titolo abilitativo

1. Rimane alla Proponente la facoltà di presentare al Comune, per l'adozione, il Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC di tutte le trasformazioni urbanistiche relative al solo suo intervento sull'area di cui all'articolo 3. Rimane, confermato il termine massimo di 10 (dieci) anni dall'approvazione del PUA, per la realizzazione delle relative trasformazioni urbanistiche.
2. Decorso inutilmente tali termini il Proponente perderà i diritti edificatori assegnati, senza che alcun risarcimento di indennizzo o altro ristoro possa essere richiesto al Comune.

Art. 7 - Garanzie

1. La Proponente in data 22.05.2014, ha presentato Atto di fideiussione (prot. 8058) della Cassa di Risparmio di Cento per gli impegni assunti con l'accordo fra privati sottoscritto in data 22.05.2014. Tale garanzia ha validità fino al 21 maggio 2016 e prevede l'automatica decurtazione dell'importo di euro 65.000 all'ultimazione di una delle opere pubbliche previste dall'accordo del 2014.
2. Per adeguare la Garanzia già in essere ai nuovi impegni nascenti dal presente accordo, la Proponente dovrà presentare atto integrativo che porti l'importo garantito da euro 130.000 a euro € 145.205,81. Tale Garanzia dovrà essere presentata all'atto della sottoscrizione della Convenzione urbanistica del PUA e avere durata fino al collaudo delle opere pubbliche di cui all'art. 5 comma 1 del presente accordo.
3. In caso di inadempimento della Proponente, il Comune potrà in ogni caso procedere ad esecuzione in danno, rivalendosi sulle garanzie prestate ai sensi del presente articolo. Il Comune potrà in ogni caso riscuotere tali garanzie a risarcimento dei danni eventualmente subiti, nonché agire per il maggior pregiudizio sofferto.
4. Su richiesta della Proponente, l'importo della cauzione potrà essere integrato con un assegno circolare di importo pari alla differenza fra l'importo stimato delle opere pubbliche e l'importo della cauzione già agli atti degli uffici comunali. L'assegno sarà restituito alla Proponente a seguito di collaudo positivo delle opere pubbliche. Resta fermo che, in questo caso, l'Atto di fideiussione (prot. 8058 del 22.05.2014) dovrà essere modificato con atto

integrativo che ne modifichi la data di scadenza che coinciderà con il collaudo delle opere pubbliche.

Art. 8 – Condizioni di efficacia del presente accordo

1. Il presente accordo è efficace, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. n. 20/2000 e s.m.i., dalla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (Prima Variante al POC).
2. L'efficacia del presente accordo è subordinata e condizionata alla cessione al Comune da parte delle attuali Proprietà, dell'area edificabile ubicata in Via Stangolini, come previsto dall'accordo di pianificazione con privati di cui in premessa, sottoscritto in data 30.04.2014 e relativa all'ambito ANS-C 9.
3. Ogni onere incombente sulla *Proponente* derivante dal presente accordo relativo alla esecuzione delle opere pubbliche è subordinato e condizionato all'adozione da parte del Comune degli atti esecutivi necessari all'adempimento degli obblighi di cui all'art 5.

Art. 9 – Spese derivanti dal presente accordo

1. Saranno a carico della Proponente tutte le spese, derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo, notarili, fiscali, di registrazione, di trasferimento della proprietà di aree od immobili. Tutti gli altri costi sono inclusi nelle perequazioni richieste dal presente accordo.

Art. 9 - Richiami normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 10 – Allegati

1. Si allegano, quali parti integranti del presente accordo, pure sottoscritte dalle parti, i seguenti elaborati:
 1. Documentazione catastale Via San Benedetto;
 2. Documentazione catastale Via Stangolini;
 3. Planimetria generale di progetto per realizzazione pista ciclabile Via A. Govoni;
 4. Computo metrico estimativo pista ciclabile Via A. Govoni;
 5. Progetto illuminazione parco De Simone;
 6. Computo metrico estimativo illuminazione parco De Simone;
 7. Estratto RUE Via San Benedetto;
 8. Estratto PSC Via San Benedetto;
 9. Estratto RUE Via Stangolini;
 10. Estratto PSC Via Stangolini;
 11. Individuazione dell' area che il Comune cede al Privato.

Art. 11 – Norme finali

1. Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire a mezzo Posta elettronica certificata inviata agli indirizzi indicati in premessa.
2. Resta facoltà della *Proponente* la nomina di un proprio tecnico o procuratore di fiducia quale rappresentante esclusivo per ogni questione nascente dal presente accordo. L'incarico, da conferirsi con mandato irrevocabile nelle forme di legge, diverrà efficace nei confronti del *Comune* dal momento della comunicazione a questi.

Art. 12 - Controversie - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il TAR per l' Emilia – Romagna, sede di Bologna

San Pietro in Casale, lì _____

Il Sindaco
del Comune di San Pietro in Casale
(Geom. Claudio Pezzoli)

SIM ITALIA S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dr. Federico Righetti

Si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

SIM ITALIA S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dr. Federico Righetti
